



**VASAPOLLI
& ASSOCIATI**

Consulenza Tributaria Societaria e Legale

Spettabile
Agenzia delle Entrate
e-mail dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Oggetto: Consultazione pubblica dell'11 agosto 2021 sulla bozza di circolare riguardante la disciplina fiscale dei trust

30 settembre 2021

Desideriamo in primo luogo ringraziarVi per l'opportunità di partecipare alla procedura di consultazione pubblica in merito alla bozza di circolare (di seguito, la "Circolare") avente ad oggetto "*Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta - Articolo 13 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – d.l.gs 31 ottobre 1990, n. 346 - Recepimento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità*" e formuliamo di seguito talune osservazioni.

Come suggerito nella procedura di consultazione pubblica, le osservazioni saranno elencate secondo lo schema Tematica/Paragrafi della Circolare/Osservazioni.

**1. Tematica: FORMA DELL'ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST – Paragrafo 3.3.1
"Trust residenti"**

La Circolare prevede che è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'atto istitutivo del trust "*se redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata*".

Si ritiene non condivisibile il limitare, a livello interpretativo, l'imposizione in misura fissa dell'atto istitutivo del trust vincolando la stessa all'adozione di talune modalità di formalizzazione di tale atto (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e non a tutte quelle previste dalla legge.

Our international network



Professionisti Accreditati
ASSOCIAZIONE ITALIANA TRUST IN ITALIA

www.vasapoli.it
contacts@vasapoli.it

Associazione Professionale
C.F. e P.IVA 05811300010

TORINO
P.za Carlo Emanuele II, 13
10123 Torino
T +39 011.5611319
F +39 011.540586

MILANO
Via Sant'Orsola, 4
20123 Milano
T +39 02.58307740
F +39 02.58302986

1 / 6

In merito si rammenta che la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia in forza della L. 16 ottobre 1989 n. 364, disciplina i trust istituiti per atto tra vivi o *mortis causa* (art. 2) che siano *“istituiti volontariamente e provati per iscritto”* (art. 3).

Per la valida istituzione di un trust interno, pertanto, è necessaria la sola forma scritta, non anche che l'atto istitutivo sia redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, e la forma dell'atto scritto con il quale il trust è stato validamente istituito non può in alcun modo influire sulle regole secondo le quali tale atto è assoggettato ad imposizione.

Si suggerisce pertanto che venga eliminata dalla Circolare la frase *“se redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata”* e ciò sia a pag. 26 che a pag. 30.

2. Tematica: RAPPORTO DI PARENTELA – Paragrafo 3.3.1 “Trust residenti”

Al paragrafo 3.3.1, pag. 28, la Circolare correttamente prevede che *“ai fini della determinazione delle aliquote, nonché delle relative franchigie, previste all'articolo 2, commi 48 e 49 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, occorre far riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario”*.

L'art. 2, c. 48, del D.L. 2 ottobre 2006 n. 262, prevede l'applicazione di aliquote e franchigie differenziate a seconda del rapporto di parentela, coniugio ed affinità tra il dante causa ed i beneficiari.

In merito il problema interpretativo che si pone è a quale data si debba fare riferimento per qualificare il rapporto di coniugio o di affinità tra i beneficiari ed il disponente che ha istituito il trust al fine di determinare le aliquote e le franchigie applicabili.

Con la Circolare viene rappresentato il nuovo orientamento interpretativo dell'Agenzia delle Entrate, di recepimento del consolidatosi orientamento dalla Corte di Cassazione, secondo cui quello che rileva ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni è l'effettivo incremento patrimoniale del beneficiario, per cui l'imposta è dovuta *“in seguito ai trasferimenti ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust”* (cosiddetto principio della *“tassazione all'uscita”*).

La Circolare precisa in merito che *“[l]’eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni sarà valutata al momento dell’atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti”*.

Coerentemente con tale nuovo orientamento interpretativo si ritiene che i rapporti di coniugio e di affinità che hanno rilievo siano quelli così qualificabili alla data di insorgenza del presupposto impositivo, e cioè - in linea generale - alla data di attribuzione del patrimonio ai beneficiari.

In particolare, si suggerisce di precisare con la Circolare che, ai fini della determinazione delle aliquote e delle franchigie applicabili, rileva il permanere o meno del rapporto di coniugio alla data dell'attribuzione del patrimonio ai beneficiari ovvero, se antecedente, alla data della morte del disponente. Così, il beneficiario che sarà ancora coniuge del disponente

alla data di attribuzione patrimoniale, o che lo era alla della morte del disponente, beneficerà del regime impositivo di favore riservato al coniuge, mentre il beneficiario che aveva cessato di essere coniuge (alla data dell'attribuzione se il disponente è ancora in vita, ovvero alla antecedente data della morte del disponente) non potrà godere del regime di favore che spetta al coniuge. Il regime applicabile agli affini è coerente con - e conseguente a - quello applicabile al coniuge.

3. Tematica: TERZO APPORTATORE - Paragrafo 3.3.1 "Trust residenti"

Come indicato nella stessa Circolare (paragrafo 2.3), dal punto di vista fiscale l'insieme dei beni e dei diritti che costituiscono il fondo in trust possono essere distinti in:

- "patrimonio", costituito dall'insieme degli apporti al trust eseguiti dal disponente ovvero da uno o più terzi che abbiano aderito alle finalità del trust (cosiddetto "terzo apportatore"),
- "reddito", costituito dalla somma di ogni provento realizzato dal trustee, compresi i redditi eventualmente reinvestiti nel trust.

Per quanto riguarda il patrimonio, come detto lo stesso può essere trasferito al trust anche da un terzo apportatore, che talvolta nella prassi è anche uno dei beneficiari (ad esempio un/a figlio/a in un trust istituito dai genitori per il suo stesso beneficio).

Un trust, pertanto, può essere lo strumento per mezzo del quale un soggetto diverso dal disponente (il terzo apportatore) realizza una liberalità a favore dei beneficiari. Si pensi, ad esempio, ad un trust istituito da dei genitori con beneficiari i loro figli, al quale un/una zio/a apporta del patrimonio che così andrà a beneficio dei nipoti.

Nel momento in cui il patrimonio viene definitivamente attribuito ai beneficiari, realizzandosi così il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, si ritiene che ai fini della determinazione delle aliquote e delle franchigie applicabili sia necessario distinguere tra:

- il patrimonio che in origine era stato trasferito al trust dal disponente, con riferimento al quale rileverà il rapporto di parentela tra il disponente ed i beneficiari, e
- il patrimonio che in origine era stato trasferito al trust da un terzo apportatore, con riferimento al quale, invece, si ritiene che debba rilevare il rapporto di parentela tra tale terzo apportatore ed i beneficiari.

Inoltre, così come già previsto dalla Circolare al paragrafo 2.3 in relazione alla distinzione tra le attribuzioni di patrimonio o di reddito, si ritiene che in sede di attribuzione definitiva ai beneficiari per distinguere se il patrimonio agli stessi devoluto sia parte di quello apportato dal disponente ovvero di quello apportato dal terzo apportatore debbano avere rilievo le evidenze delle decisioni assunte dal trustee ("*delibere di distribuzione*", pag. 19 della Circolare) e le evidenze contabili formate dallo stesso.

Si suggerisce quindi che il paragrafo 3.3.1. della Circolare sia conseguentemente integrato secondo quanto sopra esposto.

4. Tematica: TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO AD ALTRO TRUST - Paragrafo 3.3.1 “Trust residenti”

La Circolare prende in considerazione i seguenti momenti relativi alla vita di un trust:

- atto istitutivo del trust,
- atto di dotazione dei beni in trust,
- trasferimento dei beni ai beneficiari,
- operazioni effettuate durante il trust,
- sostituzione del trustee.

Un ulteriore evento tipico della vita dei trust è l’istituzione, da parte del trustee, di un nuovo trust, che può avere lo stesso o diverso trustee, al quale viene trasferito una parte o l’intero fondo in trust. L’istituzione di un nuovo trust può avvenire per le più disparate ragioni, tutte in ogni caso rientranti nella finalità del trust e per meglio adempiere all’interesse dei beneficiari (nel caso tipico del trust per beneficiari oggetto di analisi da parte della Circolare).

Anche il trasferimento del patrimonio dall’originario al nuovo trust non soddisfa il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni, per le stesse ragioni indicate dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte e riportate nella Circolare.

Si suggerisce pertanto, per esigenze di piena chiarezza interpretativa e certezza delle regole applicative, anche da parte degli Uffici periferici, che nella Circolare sia precisato che anche quello di trasferimento del patrimonio ad un nuovo trust è un atto da assoggettare ad imposta di registro in misura fissa, così come l’originario atto di dotazione del patrimonio in trust.

5. Tematica: ATTRIBUZIONE DEL REDDITO E IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - Paragrafo 3.3.1 “Trust residenti”

Al paragrafo 3.3.2. della Circolare in tema di trust non residenti è precisato che, in caso di attribuzione del fondo in trust ai beneficiari, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (sussistendone le condizioni di applicabilità):

- è necessario distinguere tra le attribuzioni di patrimonio e quelle di reddito,
- quelle che rilevano ai fini dell’imposizione sono solo le attribuzioni di patrimonio (pag. 33 della Circolare).

Tale precisazione è coerente con il fatto che il reddito è tassato in capo ai beneficiari (in caso di trust “trasparente” o residente in un paese black list) ovvero non deve essere ulteriormente tassato in capo agli stessi per il divieto di doppia imposizione ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. n. 917/1986 (in tal senso par. 4 della Circolare n. 48/E del 6/8/2007) in quanto tale reddito è già stato tassato in capo al trust (se trust opaco) ovvero è stato assoggettato a monte a imposizione sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta.

Analogha precisazione, distinguendo tra attribuzioni di patrimonio e attribuzioni di reddito, non è contenuta al paragrafo 3.3.1 della Circolare relativo ai trust residenti, in relazione ai

quali, peraltro, non vi è alcuna ragione che potrebbe giustificare una differente interpretazione.

Per esigenze di piena chiarezza interpretativa e certezza delle regole applicative, anche da parte degli Uffici periferici, si ritiene opportuno che analoga previsione sia riportata al paragrafo 3.3.1 della Circolare in tema di trust residenti e che anche con riferimento agli stessi sia quindi precisato che rilevano, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, le attribuzioni ai beneficiari di patrimonio e non anche quelle di reddito.

Anche con riferimento ai trust residenti, inoltre, è opportuno che la Circolare precisi, così come fa al paragrafo 3.3.2. per i trust non residenti, che per quanto riguarda le modalità con cui distinguere la quota riferibile al patrimonio da quella riferibile al reddito si applicano le regole esposte al paragrafo 2.3 della Circolare (documentazione contabile del trust e documentazione inerente alla decisione di devoluzione ai beneficiari assunta dal trustee).

6. Tematica: RESIDENZA ALL'ESTERO DEL DISPONENTE O DEI BENEFICIARI - Argomento non trattato nella Circolare

Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni assume rilievo la residenza (In Italia o all'estero) del donante e dei beneficiari, secondo le disposizioni recate dall'art. 2 e dall'art. 55, c. 1-bis, del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 ("TUS").

Conseguentemente, con riferimento alle vicende dei trust, assume rilievo la residenza (nello Stato o all'estero) del disponente, dell'eventuale terzo apportatore e dei beneficiari del trust.

La Circolare non precisa se tale residenza assume rilievo al momento dell'apporto dei beni in trust ovvero al momento in cui il patrimonio viene definitivamente devoluto dal trustee ai beneficiari.

Si ritiene che la residenza di tali soggetti assuma rilievo per quale essa sia al momento della devoluzione del patrimonio ai beneficiari, e ciò in quanto:

- secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'arricchimento del beneficiario, e quindi il presupposto che legittima l'imposizione si realizza solo al momento della definitiva devoluzione;
- è a tale momento che si deve valutare l'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni (Circolare, par. 3.3.1, pag. 28);
- è a tale momento che si deve determinare il valore del patrimonio attribuito ai beneficiari, applicando le regole di cui all'art. 56 del TUS (Circolare, par. 3.3.1, pag. 29);
- è a tale momento che si determinano le aliquote e le eventuali franchigie applicabili.


L'interpretazione proposta, che si impone per ragioni di coerenza interpretativa, è peraltro pienamente compatibile con la qualificazione delle vicende del trust quale fattispecie a formazione progressiva, perché è solo con l'ultimo degli atti che la fattispecie assume rilevanza ai fini dell'imposizione e quindi è necessariamente quello il momento al quale riferirsi per definire l'insieme delle regole applicabili.

In ogni caso, qualunque sia l'interpretazione in merito di codesta rispettabile Agenzia delle Entrate, si ritiene importante che la stessa venga esplicitata nella versione finale della Circolare.

* * *

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in relazione a quanto sopra esposto. Eventuali richieste potranno essere indirizzate al seguente indirizzo e-mail: info@vasapolli.it.

Cordiali saluti


Andrea Vasapolli

Brigitta Valas

